

ACCERTAMENTO

Banche dati fiscali a supporto dell'accertamento sintetico

di Angelo Ginex

L'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) disciplina l'**accertamento sintetico**, il quale consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il **reddito complessivo** delle **persone fisiche** sulla base:

- della **spesa patrimoniale sostenuta**, che viene imputata per intero nell'anno del sostenimento, al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno di acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti;
- degli **indici di spesa** indicati nel [D.M. 24.12.2012](#), come aggiornato dal [D.M. 16.9.2015](#).

La norma in oggetto consente altresì la quantificazione del reddito in forza di **qualsiasi genere di spesa sostenuta** dal contribuente, con la conseguenza che possono essere **utilizzati anche elementi diversi** da quelli contenuti nei succitati decreti ministeriali.

L'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) è stato oggetto di una **consistente modifica** ad opera del **D.L. 78/2010**, cui è seguita l'approvazione del [D.M. 24.12.2012](#), che, da un lato, ha attribuito un ruolo preponderante alle **spese effettivamente sostenute** dal contribuente risultanti dalle **banche dati fiscali**, e, dall'altro, ha previsto ancora **spese di derivazione statistica** connesse al possesso di beni.

Successivamente, è stato approvato il [D.M. 16.9.2015](#), attuativo del nuovo [articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), secondo cui il **reddito** viene **determinato** sulla base dei seguenti **dati**:

1. ammontare delle **spese presenti nelle banche dati fiscali** che risultano sostenute dal contribuente (ad esempio, quelle derivanti dallo spesometro);
2. ammontare delle ulteriori **spese desunte da studi socio-economici**, dette "spese per elementi certi", le quali hanno sempre origine statistica;
3. quota relativa agli **incrementi patrimoniali** imputabile nel periodo d'imposta (come individuata nella tabella "A" allegata al decreto, quindi al netto dei disinvestimenti e del mutuo/finanziamento);
4. quota di **risparmio** formatasi nell'anno, se non utilizzata per consumi e investimenti.

Appare dunque evidente come nel sistema vigente, le **banche dati fiscali** stiano assumendo un **ruolo sempre maggiore**, al dichiarato fine di **incrementare il set informativo** a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Basti pensare alle **banche dati** dell'**Anagrafe tributaria**: queste sono alimentate dai

contribuenti, tenuti a trasmettere mediante **diverse comunicazioni** una molteplicità di dati che consentono di far emergere sia le **spese sostenute** sia **elementi indiziari di incongruità** tra tenore di vita e reddito dichiarato.

A titolo esemplificativo, si cita lo **spesometro** di cui all'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) e le **comunicazioni finanziarie annuali** di cui all'[articolo 11 D.L. 201/2011](#), ove, tra l'altro, sono comunicati i saldi iniziali e finali dei conti correnti.

Le **tipologie di spesa** che possono emergere dalle **banche dati tributarie** non hanno comunque **carattere tassativo** e sono contenute nella [tabella "A" allegato 1](#) annessa al **D.M. 16.9.2015**.

Infine, si evidenzia che, quando, in merito ad una **stessa voce**, scaturiscono sia **elementi** provenienti dalle **banche dati fiscali** sia derivanti da **studi statistici** (è il caso, ad esempio, delle spese per manutenzione degli immobili o relative alle utenze), l'[articolo 5 D.M. 16.9.2015](#) prevede che si debba in ogni caso considerare il **dato** delle **banche dati**.

Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)